

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950.

## COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

XXII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	242	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):</b>		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520) . . . . .	242	<i>Decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610: (Discussione e ratifica): Modificazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, per la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati. (520-53) . . . . .</i>
PRESIDENTE . . . . .	242	247
<i>Decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 (Discussione e ratifica con modificazioni) Norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati. (520-23) . . . . .</i>	242	PRESIDENTE . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	242, 243, 244, 245, 246	247
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i> 242, 243, 244, 245		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546 (Stralcio): Revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative. (520-66) . . . . .</i>
MARTINO EDUARDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	243	248
AMENDOLA PIETRO . . . . .	244	PRESIDENTE . . . . .
MOLINAROLI . . . . .	244, 246	248
CECCHERINI . . . . .	244	<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (Stralcio): Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media classica scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare (520-67) . . . . .</i>
BIMA . . . . .	244, 245	248
CERABONA . . . . .	244, 245	PRESIDENTE . . . . .
<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204 (Discussione e ratifica con modificazioni): Modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (520-48) . . . . .</i>	246	248
PRESIDENTE . . . . .	246	<i>Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 (Stralcio): Situazione dei servizi stampa spettacolo e del Commissariato del turismo, nonché dei relativi ruoli organici. (520-68) . . . . .</i>
<i>Decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 (Discussione e ratifica): Resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati. (520-53) . . . . .</i>	247	248
		PRESIDENTE . . . . .
		248
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		248

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

La seduta comincia alle 9,40.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che all'odierna seduta intervengono, a loro richiesta, i deputati Bima, Ceccherini e Codacci Pisanelli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione dei decreti legislativi.

**Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48: Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati. (520-23).**

PRESIDENTE. Iniziamo la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, recante norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.

L'onorevole Codacci Pisanelli, relatore, ha facoltà di riferire in proposito.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Il primo articolo del decreto legislativo in esame è del seguente tenore:

« I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria appartengano, aventi grado inferiore al 5°, o parificato, della classificazione statale, sono esenti dal procedimento di dispensa dal servizio, di cui al decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, salvo che si trovino nelle condizioni prevedute nelle lettere a), c), d), e), g), dell'articolo 3 del decreto medesimo, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi.

« I procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti del personale, di cui al comma precedente, sono estinti e le decisioni di dispensa

dal servizio, non ancora seguite dall'adozione del relativo provvedimento della competente Amministrazione, rimangono prive di effetto.

« Per le Amministrazioni diverse da quello dello Stato, la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, è deliberata dal capo dell'amministrazione, salvo che abbiano provveduto al riguardo, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

« Il provvedimento di parificazione ai gradi superiori al 6° può essere impugnato dagli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni, con ricorso al Consiglio di Stato, sezione speciale per l'epurazione. Il ricorso può essere proposto anche contro i provvedimenti di parificazione adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dalla data anzidetta. La proposizione del ricorso, se l'interessato è già dispensato dal servizio in seguito a procedimento di epurazione, importa la sospensione del termine stabilito nel comma secondo del successivo articolo 2 fino alla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato ».

C'è un'unica osservazione da fare nei riguardi di questo articolo, e precisamente relativamente alla sezione speciale per l'epurazione istituita presso il Consiglio di Stato. Si ritiene che questa sezione dovrà necessariamente essere soppressa, ma lo dovrà essere, evidentemente, dopo che essa avrà definito tutti i ricorsi tuttora pendenti. Siccome poi è possibile che dei ricorsi vengano presentati anche successivamente, occorre stabilire che competente a giudicare su di essi sarà lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Di conseguenza, si propongono i seguenti commi aggiuntivi, che, peraltro, hanno carattere puramente chiarificatore, in quanto, anche in loro mancanza, le cose non potrebbero procedere diversamente. Comunque il testo dei commi aggiuntivi che si propongono è il seguente:

« La sezione speciale del Consiglio di Stato per l'epurazione, istituita dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, cesserà di funzionare dopo la definizione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

« I corsi proposti successivamente alla data suddetta saranno decisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura ».

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

«Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, numero 48, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione i commi aggiuntivi testé letti dall'onorevole relatore.

(Sono approvati).

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. L'articolo 2, a sua volta, è del seguente tenore:

«I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 5°, o parificato, già dispensati dal servizio per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'articolo 1, possono chiedere all'amministrazione da cui dipendevano che, revocato il provvedimento di dispensa, siano riassunti in servizio ovvero collocati a riposo.

«La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e l'amministrazione è tenuta a provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto.

«La disposizione del comma primo si applica anche ai dipendenti di grado superiore al 6°, dispensati dal servizio nel giudizio di epurazione per motivi diversi da quelli contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

«Per i dipendenti di grado superiore al 6° il provvedimento di revoca è adottato in seguito a giudizio del Consiglio di Stato, sezione speciale per l'epurazione. All'uopo l'interessato deve proporre ricorso, nel termine di 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Consiglio di Stato, il quale giudica se sussistono le condizioni che legittimano la dispensa per motivi contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Qualora sia ritenuto che tale condizione non sussista il provvedimento di revoca della dispensa deve essere adottato dall'amministrazione entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato.

«L'Amministrazione ha facoltà di collocare in disponibilità, per il periodo di due anni, i dipendenti riassunti ai sensi dei commi primo e terzo e, trascorso tale periodo, può collocarli a riposo.

«Durante il periodo della disponibilità spetta al dipendente un assegno mensile pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze, che non presuppongono la presenza del

dipendente in ufficio. Sono, nel resto, applicabili le disposizioni vigenti sulla disponibilità degli impiegati civili dello Stato.

«Coloro che appartenevano a carriera, i cui ordinamenti prescrivono il collocamento a riposo in seguito al raggiungimento di limiti di età tassativamente stabiliti e che, dopo la dispensa, hanno raggiunto i detti limiti, sono collocati a riposo con lo stesso provvedimento che dispone la revoca della dispensa. Sono parimenti collocati a riposo, all'atto della revoca della dispensa, coloro che appartenevano a carriere diverse da quelle suindicate e che avendo già raggiunto venti anni di servizio, hanno altresì compiuto il 65° anno di età. In entrambi i casi il collocamento a riposo decorre dal giorno dei raggiunti limiti di età. Se, però, nel secondo caso, il limite di età era stato raggiunto prima della dispensa, il collocamento a riposo ricorre dalla data di questa ».

A questo articolo si propone un comma aggiuntivo del seguente tenore:

«Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non abbia avuto luogo, per qualsiasi motivo, un provvedimento di epurazione. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

È accaduto che, in taluni casi, in luogo del provvedimento epurativo, vi è stato un vero e proprio procedimento penale, in quanto l'interessato aveva a suo carico, non semplicemente mancanze di carattere disciplinare, ma colpe di tale gravità da comportare un giudizio in sede penale. Tale giudizio, per successiva amnistia, non ebbe luogo, per cui si è verificato questa strana situazione: mentre coloro che avevano commesse colpe di lieve entità tali da essere sottoposti a giudizio della commissione di epurazione furono magari dispensati dal servizio, i dipendenti colpevoli di gravi colpe, deferiti ai tribunali, furono assolti per l'amnistia. È evidente la sperequazione. L'emendamento tenderebbe a riparare all'inconveniente, evitando che agli epurati fosse riservato un trattamento peggiore che a coloro le cui colpe rivestivano gravità tale da rendere necessaria l'apertura di un procedimento penale a loro carico.

Non insisto sull'ultima frase del comma aggiuntivo e comunque propongo di votare per divisione.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi-*

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

nistri. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora voteremo per divisione, cioè dapprima la prima frase: « le disposizioni precedenti, ecc. », fino a « di epurazione ».

AMENDOLA PIETRO. Che cosa si può fare per sottoporre tutti a procedimento disciplinare?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. In questa maniera tutti sono sottoposti al procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Cioè, non si dovrebbe poter riammettere in servizio un amnistiato se non previo giudizio disciplinare.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. A questo si riferisce la prima parte dell'emendamento in quanto rende possibile l'esercizio del procedimento disciplinare. La seconda parte è stata messa unicamente per maggior precisione ed ha piuttosto uno scopo tecnico.

MOLINAROLI. Anch'io desidererei che chi fu incolpato di reati o di mancanze tanto gravi per cui fu sottoposto a procedimento penale fosse sottoposto a quei provvedimenti amministrativi ai quali furono sottoposti coloro che subirono provvedimenti disciplinari, ma non so se sia opportuno farlo oggi, anche per ragioni pratiche, pure essendo io favorevolissimo a questo principio. Mi pare che così si verrebbe a riesaminare la posizione di chi in seguito ad amnistia è stato riammesso in servizio.

PRESIDENTE. In effetti è accaduto che le Amministrazioni non si sono regolate tutte in modo uniforme, in quanto alcune hanno sottoposto l'impiegato amnistiato a procedimento disciplinare, altre invece non l'hanno fatto.

Non bisogna poi dimenticare che noi siamo in sede di ratifica e quindi dobbiamo prendere una decisione. Di regola, l'Amministrazione non può riammettere in servizio l'impiegato senza il procedimento disciplinare. Se qualche amministrazione ha ommesso di farlo, ha fatto cosa irregolare.

CECCHERINI. Lo stato giuridico del personale dello Stato prevede precisamente quanto ha detto il Presidente.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Per tranquillità del collega Molinaroli posso dir questo: i casi in cui vi è stata riammissione di persone colpevoli di reati sono assai rari, perché ancora la revisione non c'è stata e i giudizi sono pendenti e le amministrazioni si sono rifiutate di riassumere il personale di che trattasi. Quindi, nella maggioranza dei casi, si tratta di sanare situazioni che non sono state ancora definite. Ora, se noi ratificassimo

il decreto così com'è, costoro verrebbero a fruire, fra l'altro, di tutti gli arretrati. Questo provvedimento ha quindi lo scopo di non gravare eccessivamente gli oneri delle pubbliche amministrazioni e di sanare una situazione anormale.

PRESIDENTE. In molti casi, questi amnistiati non sono riammessi in servizio perché le amministrazioni non vogliono sottoporli al normale procedimento disciplinare; d'altra parte, costoro si trovano in una posizione irregolare perché sono tenuti fuori del servizio, sia pure con gli assegni alimentari od altro. Per evitare questo si dice: voi dovete procedere al procedimento disciplinare dopo l'amnistia.

BIMA. Chiedo che il comma aggiuntivo proposto sia votato per divisione, perché la seconda parte potrebbe provocare delle complicazioni e, quindi, ritengo sia sufficiente la sola prima parte del comma. Secondo me, si stabilirebbe una differenziazione fra coloro che sono stati sottoposti a procedimento epurativo e che quindi rientrano nelle disposizioni di legge, e coloro che vi vengono sottoposti adesso. Penso quindi che proprio un criterio di eguaglianza impone che la seconda parte del comma non venga accolta.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Ripeto che io ho proposto la seconda parte dell'emendamento unicamente per desiderio di chiarezza. Quella che mi sembra essenziale è la prima parte.

PRESIDENTE. Ritengo che la seconda parte dell'emendamento sia opportuna perché serve a chiarire: infatti, con essa si demanda all'organo disciplinare il giudizio definitivo su questi casi.

BIMA. Comunque, ci sarebbe sempre una difformità fra il giudizio del giudice disciplinare e il giudizio del giudice penale, il che porterebbe alla possibilità di ricorsi e, quindi, non sarebbe raggiunto lo scopo che questo emendamento si propone.

CERABONA. Io mi rafforzo ancor più nel convincimento che occorra il procedimento disciplinare perché, per esempio, si può avere l'amnistia all'inizio del processo o invece dopo la condanna del tribunale. Non mi sembra opportuno che questi amnistiati debbano essere comunque riammessi in servizio senza giudizio disciplinare.

BIMA. Ma chi è prosciolto per amnistia è sottoposto ugualmente a procedimento disciplinare. Quello che io desidero è che non si faccia dipendere l'applicazione del decreto legislativo dal procedimento penale. In base al decreto legislativo coloro che sono stati pro-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

sciolti dal procedimento epurativo possono essere riammessi in servizio oppure possono essere collocati in disponibilità. Ad altri invece, per i quali il procedimento di epurazione non fu perfezionato, in quanto il giudice di epurazione riconobbe che costoro avevano delle colpe più gravi ed era quindi competente il giudice penale, le amministrazioni pubbliche interessate non poterono applicare la disposizione di legge che prevedeva l'alternativa del collocamento in disponibilità o della riammissione in servizio.

Per questa ragione io mi permetterei di insistere affinché la seconda parte dell'emendamento fosse soppressa.

CERABONA. Queste persone sono state sottoposte a procedimento penale, onorevole Bima: ciò significa che su di esse incombeva una responsabilità maggiore. Il fatto che una amnistia abbia cancellato tali colpe come un colpo di spugna, non dovrebbe sollevarli anche dalla responsabilità verso l'amministrazione da cui dipendevano.

BIMA. Io parto dalla ipotesi che costoro siano stati prima sottoposti a procedimento epurativo ed in questo prosciolti; io prevedo, cioè, la ipotesi più benigna. Penso che costoro non debbano essere nuovamente vagliati dalla commissione di disciplina.

PRESIDENTE. Scusino gli onorevoli colleghi se mi permetto di intervenire nella discussione. Il mio intervento, però, ha lo scopo di indirizzare la discussione su un giusto binario e di favorire la comprensione dei reciproci punti di vista evitando il prolungarsi inutile della discussione stessa. Faccio notare all'onorevole Bima che la norma dell'articolo 2 si applica per coloro per i quali non vi è stato procedimento epurativo, ma soltanto procedimento penale chiuso per amnistia. Ora i rapporti fra il procedimento penale e quello disciplinare sono chiarissimi. Se il giudice esclude senz'altro l'esistenza di un fatto, evidentemente il giudice disciplinare non può prendere in considerazione il fatto stesso. Se invece il giudice penale ammette il fatto, ma esclude che esso rivesta il carattere di reato, assolve l'imputato il quale, tuttavia, dovrà essere sottoposto a procedimento davanti al giudice disciplinare: infatti una colpa può non rivestire la qualifica di reato, ma può essere rilevante agli effetti disciplinari ed amministrativi.

Nella fattispecie, il dipendente assolto per amnistia può essere giudicato colpevole in sede di commissione di disciplina e per esso può essere preso il provvedimento del collo-

camento in disponibilità o di sospensione per un determinato periodo dal servizio.

Stando così le cose, ritengo che una pronuncia in sede disciplinare sia indispensabile.

BIMA. Io vorrei però far notare la differenza tra procedimento epurativo e procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Ma nel nostro caso il procedimento epurativo non c'è stato: è detto chiaramente nel comma aggiuntivo.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Come relatore, faccio nuovamente presente che mentre la prima parte dell'emendamento è indispensabile, la seconda parte, quella sulla quale si è sviluppata la discussione, potrebbe anche essere soppressa senza dar luogo ad inconvenienti di sorta, in quanto la necessità della consultazione dell'apposita commissione disciplinare è di tale evidenza da risultare implicita, anche senza la specifica indicazione nella legge. Di conseguenza se la Commissione ritiene di sopprimere la frase che costituisce la seconda parte dell'emendamento, non saranno sollevate obiezioni da parte mia.

CERABONA. In effetti la legge risponderebbe a questo criterio: vi sono state delle persone sottoposte a procedimento penale; questi individui sono stati amnistiati. Li vogliamo far tornare allegramente al loro posto senza che avvenga un giudizio disciplinare? Questo mi sembrerebbe addirittura sbalorditivo! Si verrebbe a verificare questo fatto strano: che coloro che sono stati sottoposti a procedimento penale e sono stati amnistiati, pur essendo stati ritenuti colpevoli, rientrano in servizio senza che l'amministrazione possa emettere su di essi un giudizio di controllo.

Ora, allo stato in cui siamo, siccome la discussione si è svolta e bisogna pervenire ad una conclusione, la soppressione della seconda parte dell'emendamento sarebbe dannosa. Quindi il concetto della Commissione è che coloro i quali sono stati sottoposti a procedimento penale e sono stati prosciolti per amnistia, devono passare attraverso il procedimento di epurazione.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione si sia conclusa. Onorevole Bima insiste per una votazione per divisione?

BIMA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la prima parte del comma aggiuntivo all'articolo 2:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

abbia avuto luogo per qualsiasi motivo il procedimento di epurazione ».

(È approvata).

Pongo ai voti la seconda parte:

« I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 7:

« I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche inamovibili, e i segretari comunali, che sono riassunti in servizio in seguito a proscioglimento del giudizio di epurazione, qualora siano riconosciuti incompatibili a riassumere le funzioni nella stessa sede o nello stesso ufficio, possono essere comandati temporaneamente ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio.

« Nel caso della incompatibilità preveduta nel comma precedente, se la riassunzione in servizio avviene in seguito alla estinzione del procedimento di dispensa, preveduta nel secondo comma dell'articolo 1, ovvero in seguito ad annullamento od a revoca del provvedimento di dispensa, adottato in seguito al giudizio di epurazione, o del provvedimento di collocamento a riposo, adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, o dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, i dipendenti possono pure essere trasferiti ad altro ruolo, d'importanza corrispondente, anche di Amministrazione diversa, conservando il trattamento economico e giuridico inerente al grado rivestito e prendendo posto dopo l'ultimo dei pari grado in servizio nel ruolo medesimo.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando non ricorrano le anzidette ragioni di incompatibilità, qualora per il grado del ruolo a cui sarebbe assegnato il dipendente riammesso, sia preveduto un solo posto di organico e questo posto è coperto.

« La dichiarazione di incompatibilità nella sede o nell'ufficio è pronunciata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione o il diverso organo preposto alla carriera del personale al quale il dipendente appartiene.

« I provvedimenti di comando e di trasferimento, preveduti nel presente articolo, possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in servizio. Per i dipendenti già riassunti il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

MOLINAROLI. Al primo comma c'è una lacuna: là dove si dice: « segretari comunali » bisognerebbe aggiungere: « e provinciali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Molinaroli.

(È approvato).

Inoltre, sempre al primo comma, è stato anche presentato dal relatore il seguente emendamento:

« Dopo le parole: giudizio di epurazione, aggiungere: o in seguito ad estinzione per amnistia del procedimento penale a loro carico ».

Lo pongo in votazione...

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204: Modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. (520-48).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione sulla ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, concernente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Governo propone alcune modifiche di modesta portata.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« Il posto di archivista capo-disegnatore al Consiglio superiore di sanità (gruppo C, grado 9°) è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo C). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo C, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio. L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

al grado 8°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nel ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, il ruolo applicati tecnici di sanità (gruppo C) è il seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Primo applicato tecnico di sanità . . . . .	1
10°	Applicati tecnici di sanità di 1ª classe . . . . .	5
11°	Applicati tecnici di sanità di 2ª classe . . . . .	6
12°	Applicati tecnici aggiunti . . . . .	6
	Totale . . . . .	18

Si propone di sostituirlo con il seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°- 9°	Archivista capo disegnatore, oppure coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità . . . . .	1
9°	Primo applicato tecnico di sanità . . . . .	1
10°	Applicati tecnici di sanità di 1ª classe . . . . .	5
11°	Applicati tecnici di sanità di 2ª classe . . . . .	6
12°	Applicati tecnici aggiunti . . . . .	6
	Totale . . . . .	19

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il ruolo dei tecnici (gruppo C) è il seguente:

9°	Archivista capo-disegnatore al Consiglio superiore di sanità . . . . .	1
----	--	---

Si propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione questa proposta di soppressione.

(È approvata).

Tutte le modifiche sinora apportate saranno contenute nell'articolo 1 del disegno di legge n. 520-48.

Si propone anche il seguente articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180 e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati. (520-53).**

PRESIDENTE. Passiamo alla ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.

Di questi decreti il Governo propone la ratifica senza modificazioni che sarà contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge numero 520-53.

Pongo pertanto in votazione la consueta formula di ratifica che costituirà l'articolo 1:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, sono ratificati ».

(È approvata).

Il Governo propone inoltre il seguente articolo 2:

« Il funzionamento del Comitato, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è prorogato al 30 giugno 1952 ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Comunico che, data l'approvazione dell'articolo 2, il titolo del disegno di legge dovrà essere, per coordinamento, così modificato: « Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 ».

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

Non essendovi opposizioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546: Revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative. (520-66).**

PRESIDENTE. Chiedo lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-66.

**Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. (520-67).**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Titomanlio Vittoria ha chiesto lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardante la costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-67.

**Stralcio del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274: Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonché dei relativi ruoli organici. (520-68).**

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato istanza per lo stralcio del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonché dei relativi ruoli organici.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-68.

**Stralcio del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15: Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 257. (520-69).**

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Martino Gaetano e Codacci Pisanelli hanno chiesto lo stralcio del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 257.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-69.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati» (520-23):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica» (520-48):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180 e 16 aprile 1948, n. 610, concer-



## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1950

nenti la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 » (520-53):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrosini, Amendola Pietro, Angelini, Angelucci Nicola, Bazoli, Bellavista, Bettiol Giuseppe, Carpanò Maglioli, Cerabona, Cucchi, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Lozza, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Pirazzi Maffiola, Quarello, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Schiratti, Spoleti.

**La seduta termina alle 11,30.**